

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres.

**Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito con l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.<sup>(1)</sup>**

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato ed integrato dall'articolo 6, commi 208, 209, 210 e 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dall'articolo 3, commi 7, 8, 12 e 15, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 2  
(*Fonti di finanziamento*)

1. Al Fondo sono conferite le somme derivanti da:

- a) finanziamenti regionali stabiliti annualmente con la legge regionale finanziaria;
- b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi a favore delle zone montane;
- c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;
- d) ogni altra eventuale entrata.

2. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 3  
(*Gestione del Fondo*)

1. La gestione del Fondo è condotta con il sistema di cassa cioè a riscossione e pagamenti.

2. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo si applicano le disposizioni del Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, approvato con D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689.

3. Il documento concernente il «rendiconto finanziario» deve essere predisposto annualmente sulla base dei modelli per la gestione fuori bilancio approvati con il decreto del Ministero del Tesoro di data 14 dicembre 1977.

Art. 4  
*(Servizio di tesoreria)*

1. Presso la Tesoreria regionale è aperto apposito conto corrente speciale intestato al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

2. Gli interessi maturati nel corso degli esercizi finanziari sono destinati ad alimentare il Fondo.

3. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 5  
*(Realizzazione degli interventi)*

1. La gestione del Fondo è finalizzata all'attuazione del programma annuale di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, in applicazione delle direttive generali e degli atti di indirizzo amministrativo adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

2. Qualora i beneficiari degli interventi contributivi non siano stati definiti dalla Giunta regionale con il programma annuale di cui al comma 1 e debbano essere individuati tramite una delle procedure previste dal Titolo II, Capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per la concessione e l'erogazione dei contributi si adottano appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2000.

Art. 6  
*(Iniziative dell'amministrazione regionale)*

1. Gli interventi la cui realizzazione è affidata direttamente all'amministrazione regionale sono attuati dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, il quale può avvalersi della collaborazione di altri uffici regionali.

2. Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna stipula i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.

#### Art. 7

##### *(Iniziative di altri soggetti pubblici o privati)*

1. Le domande di finanziamento relative ad interventi di iniziativa di soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione regionale, le quali debbano essere selezionate attraverso le procedure previste dal Titolo II, Capo II, della legge regionale n. 7 del 2000, sono presentate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per l'istruttoria dei progetti il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna si avvale dell'apporto consultivo di apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, coordinato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e formato da personale appartenente alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi individuati in base alle competenze tecniche richieste per l'esame dei progetti stessi.

3. Sui progetti verrà effettuata una valutazione preliminare di ammissibilità in relazione alla compatibilità e coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, con l'indirizzo programmatico definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997 e con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente regolamento.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna predispone la graduatoria dei progetti considerati ammissibili in applicazione dei criteri di formazione della graduatoria stessa esposti nel bando. La graduatoria è approvata dal Direttore del Servizio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le domande di contributo sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8  
(Intensità contributiva)

1. Le percentuali di contributo pubblico per la singola tipologia di intervento si desumono dalle disposizioni normative e regolamentari definite dalla Regione nel rispetto delle discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Art. 9  
(Spese ammissibili)

1. Per l'elaborazione e la redazione dei progetti e degli interventi di cui alle lettere a), b) e b quater) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, è ammessa una spesa pari all'1% del finanziamento concesso.

2. I soggetti privati od organizzati in forma associata pubblico privato possono utilizzare una quota, pari al 10% del costo totale ammesso a finanziamento dei progetti e degli interventi di cui al comma precedente, per far fronte alle spese di gestione dei progetti e degli interventi medesimi.

3. Le spese tecniche delle opere pubbliche e le spese tecniche di progettazione delle singole iniziative comprese nei progetti e negli interventi di cui ai commi precedenti sono ammesse in percentuale non superiore al 10% del costo della singola opera o iniziativa.

4. L'I.V.A., le tasse e gli oneri contributivi obbligatori sostenuti da soggetti che non possono in alcun modo recuperarli, e che, pertanto, costituiscono un costo effettivo, sono riconosciuti ammissibili. Sono escluse dalle spese ammissibili le imposte dirette del soggetto che beneficia del finanziamento a carico del Fondo.

5. La spesa per acquisto di materiale usato non è riconosciuta ammissibile, se non alle condizioni specifiche previste dalla Commissione europea sull'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Art. 10

*(Semplificazione delle procedure  
e acquisizione di pareri)*

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi si può ricorrere alle procedure amministrative disciplinate dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2000.

Art. 11  
*(Modalità di erogazione)*

1. I finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997 vengono erogati a titolo di anticipazione in un'unica soluzione nella misura del 100%.

2. I finanziamenti a favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma vengono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) acconto pari al 40% del finanziamento concesso;
- b) ulteriore acconto del 40% del finanziamento previa presentazione da parte del soggetto beneficiario della rendicontazione attestante che è stato speso almeno un importo pari al 50% del primo acconto;
- c) saldo del rimanente 20% a presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta.

3. L'erogazione degli acconti del finanziamento a soggetti privati è subordinata alla presentazione della fidejussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

Art. 12  
*(Rendicontazione)*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa si applicano le disposizioni recate dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, salvo i casi di interventi cofinanziati da fondi strutturali per i quali trovano applicazione le disposizioni adottate in materia di ammissibilità delle spese, dalla Commissione europea.

2. La documentazione di spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario.

3. Nel caso di lavori eseguiti in economia con impiego del proprio lavoro o di personale dipendente, possono essere presentate, come documentazioni di spesa, perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti al solo costo del lavoro.

4. Per le spese di gestione, riconosciute ammissibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il beneficiario presenta, assieme alla documentazione di spesa, un prospetto analitico delle spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le spese elencate nel prospetto sono inerenti alla realizzazione del progetto o dell'intervento finanziato.

5. Per le spese di cui al comma 4 dell'articolo 9, la documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario attestante che le tali spese non sono in alcun modo recuperabili.

Art. 13  
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2000.

Art. 14  
(Abrogazione)

1. Il Regolamento approvato con il D.P.G.R. 9 aprile 1998, n. 0120/Pres., modificato ed integrato con il D.P.G.R. 29 novembre 1998, n. 0372/Pres., è abrogato.

---

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 9 aprile 1998, n. 120/Pres. (B.U.R. 10.6.1998, n. 23).